

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: PICCINELLI)

Roma, 16 ottobre 2013

Osservazioni sull'atto:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui fondi comuni monetari COM(2013) 615

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta di regolamento mira a introdurre norme comuni per aumentare la liquidità dei fondi comuni monetari (FCM) e garantire loro una struttura stabile e affidabile, nonché per introdurre un livello minimo di attività liquide giornaliere e settimanali;

considerato inoltre che essa introduce norme dirette a rendere maggiormente trasparente il rapporto tra il gestore del fondo e i propri investitori, nonché norme volte a garantire che i FCM investano in attività ben diversificate e di elevata qualità, in particolare sotto il profilo dell'affidabilità creditizia, e che pertanto le liquidità dei fondi siano adeguate a soddisfare le richieste di riscatto degli investitori;

rilevato che i FCM costituiscono strumenti di gestione del denaro a breve termine caratterizzati da elevata liquidità, diversificazione, stabilità del valore e rendimento basato sul mercato, e che essi detengono, in Europa, circa il 22 per cento dei titoli di debito a breve termine emessi da amministrazioni o società e il 38 per cento di quelli emessi dal settore bancario, rappresentando buona parte del cosiddetto sistema bancario ombra,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in quanto si propone di adottare una misura che mira al ravvicinamento delle disposizioni normative degli Stati membri che hanno per oggetto il funzionamento del mercato interno;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto la regolamentazione dei FCM e della loro liquidità al mero livello nazionale comporterebbe il rischio di generare confusione negli investitori tra FCM e prodotti simili, impedendo di garantire pari opportunità nell'offerta dei FCM a investitori professionali o al dettaglio. La presenza di approcci nazionali diversi acuirebbe inoltre il rischio di contagio transfrontaliero, soprattutto se gli emittenti e gli FCM sono situati in Stati membri diversi, e considerato che molti operatori che offrono FCM in Europa sono domiciliati in Stati membri diversi da quelli in cui sono commercializzati i fondi;

Al Presidente
della 6^a Commissione permanente
S E D E

la proposta appare, inoltre, conforme al principio di proporzionalità, in quanto essa persegue il giusto equilibrio tra l'interesse pubblico in gioco e l'efficienza della misura sotto il profilo dei costi;

nel merito si ritiene opportuno un passaggio da Fondi CNAV (a valore patrimoniale netto costante) a Fondi VNAV (a valore patrimoniale netto variabile). Il divieto o la limitazione del ricorso al costo ammortizzato dovrebbero tuttavia essere accompagnati da regole più stringenti sulla gestione dei rischi di liquidità. Tale approccio andrebbe integrato da un'applicazione efficace e coordinata delle regole tese a rimuovere i potenziali rischi sistemici provocati dagli FCM. Peraltro, qualora l'abolizione del modello CNAV dovesse essere considerata troppo costosa e i due modelli dovessero continuare a coesistere, si auspica quanto meno l'imposizione di una significativa riserva NAV, a garanzia della liquidità e della solvibilità.

Enrico Piccinelli